



COMUNICATO N. 229/DIV – 1 MARZO 2022

229/555

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 26, 27 E 28 FEBBRAIO 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 26, 27 e 28 Febbraio 2022

10^ Giornata Ritorno

GIRONE A

FERALPISALÒ	TRENTO	1-0
GIANA ERMINIO	PRO VERCELLI	1-1
JUVENTUS U23	ALBINOLEFFE	1-1
MANTOVA	TRIESTINA	0-1
PADOVA	PRO SESTO	2-1
PERGOLETTESE	FIORENZUOLA	0-1
PIACENZA	SUDTIROL	1-0
PRO PATRIA	LEGNAGO SALUS	1-1
RENATE	LECCO	2-3
VIRTUS VERONA	SEREGNO	3-2

GIRONE B

ANCONA MATELICA	REGGIANA	1-1
CARRARESE	GUBBIO	1-0
LUCCHESE	FERMANA	0-0
MODENA	PESCARA	1-0
OLBIA	AQUILA MONTEVARCHI	0-0
PISTOIESE	IMOLESE	3-0
PONTEREDERA	CESENA	2-0
SIENA	VITERBESE	0-0
TERAMO	GROSSETO	2-1
VIS PESARO	VIRTUS ENTELLA	2-1

GIRONE C

AVELLINO	CATANIA (*)	
CAMPOBASSO	TURRIS (**)	1-2
CATANZARO	LATINA	3-1
FIDELIS ANDRIA	TARANTO	3-0
FOGGIA	BARI	2-2
JUVE STABIA	MONOPOLI	0-1
MONTEROSI TUSCIA	PICERNO	1-1
POTENZA	PAGANESE (*)	
VIBONESE	ACR MESSINA	1-3
VIRTUS FRANCAVILLA	PALERMO	2-1

(*) gara rinviata per impraticabilità del terreno di gioco

(**) gara sospesa al termine dell'intervallo di gara per impraticabilità del terreno di gioco

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO



Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 28 Febbraio 2022 e del 1 Marzo 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 26, 27 E 28 FEBBRAIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3000 FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell'aver fatto esplodere sei petardi nel corso del primo tempo ed uno nel secondo tempo; da parte dei sostenitori presenti in curva Sud, nell'aver fatto esplodere due petardi nel corso del primo tempo; per un totale di nove petardi di media potenza tutti fatti esplodere nei settori meglio sopra descritti e senza arrecare danni; nell'aver acceso una quantità rilevantissima (numero 83) di bengala nel proprio settore;

2- da parte dei sostenitori ubicati in curva Nord, nell'aver, al 26° ed al 36° minuto, lanciato bottigliette d'acqua semipiene in direzione dei calciatori della squadra avversaria nel recinto di gioco senza provocare conseguenze pregiudizievoli;

B) per avere i suoi sostenitori presenti in curva Nord, al 10° minuto del secondo tempo e per un tempo pari a circa due minuti, esposto uno striscione non autorizzato di circa 15 m di lunghezza per 1 m di altezza con una scritta recante una frase oltraggiosa nei confronti di un calciatore avversario.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 2000 VIS PESARO per avere i suoi sostenitori posizionati in tribuna, al termine del primo tempo ed all'inizio del secondo, proferito ripetutamente frasi oltraggiose nei confronti del IV ufficiale di Gara.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., ritenuta la particolare odiosità dei cori rivolti nei confronti del IV ufficiale, da un lato, e considerato il numero dei tifosi autori delle predette condotte, dall'altro (r.proc. fed.).

€ 1000 FIDELIS ANDRIA per avere i suoi raccattapalle, durante il secondo tempo di gioco per 4 volte, ritardato la ripresa del gioco, restituendo in ritardo i palloni alla squadra avversaria che si trovava in svantaggio.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

€ 1000 ACR MESSINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti:

1- nell'aver, poco prima del fischio d'inizio, alcuni sostenitori (in numero di tre) scavalcato la barriera del settore riservato alla tifoseria ospite ed esposto tre striscioni. Comportamento cessato solo dopo l'intervento del capitano e del DGE del Messina, con conseguente ritardo di cinque minuti dell'avvio della gara;

2- nell'aver, poco tempo dopo, tra il 3° e il 4° minuto del primo tempo, uno dei sostenitori, ricompreso fra quelli sopra indicati, nuovamente scavalcato la barriera nel tentativo di sistemare altri striscioni, tentativo prontamente interrotto dall'intervento del DGE e delle forze dell'ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., supplemento r.proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 **TARANTO** per avere suoi tesserati e, comunque, persone riconducibili alla Società, al termine della gara, danneggiato il vetro di una finestra dello spogliatoio destinato alla Società medesima, vetro che, precedentemente, prima della gara, risultava integro, come da documentazione fotografica.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. (r. proc. fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

€ 500 **PERGOLETTESE** per avere i suoi sostenitori commesso fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e intonato cori oltraggiosi nei confronti della Squadra Arbitrale, in quanto:

1 - dopo la rete realizzata dagli ospiti, dal 34° minuto del secondo tempo e fino a fine gara, offendevano ripetutamente l'assistente arbitrale n. 1;

2 - al termine della gara, alcuni tifosi si arrampicavano alla balaustra della tribuna centrale e offendevano ripetutamente la quaterna arbitrale, costringendo le Forze dell'Ordine ad intervenire.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato il numero limitato dei tifosi autori delle condotte in oggetto (r.proc. fed, r.c.c.).

€ 300 **CESENA** per avere, al 1° minuto del primo tempo, i suoi sostenitori ubicati nel settore loro destinato, intonato per tre volte cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta. (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 200 **REGGIANA** per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato lo scarico di un WC nei bagni loro destinati che, prima della gara, risultava integro, come da documentazione fotografica.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c. - obbligo di risarcimento se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 18 MARZO 2022 ED € 500 DI AMMENDA**

CRIPPA MASSIMO

(RENATE)

1. per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto, dopo uno scambio di insulti a distanza, si alzava dalla panchina e si avvicinava pronunciando al suo indirizzo frasi offensive;

2. per avere, al termine della gara nel rientrare negli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose per dissentire verso il suo operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta e la carica ricoperta (panchina aggiuntiva, r. IV uff.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 18 MARZO 2022**

FRACCHIOLLA DOMENICO

(LECCO)

per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un tesserato della squadra avversaria, in quanto, a seguito di un fallo subito da un proprio calciatore, si alzava dalla panchina e, con fare minaccioso e intimidatorio, si avvicinava alla panchina avversaria, e in particolare ad un dirigente avversario, pronunciando al suo indirizzo frasi gravemente offensive e minacciose. Solo grazie all'intervento dei dirigenti e calciatori delle società il FRACCHIOLLA veniva trattenuto e allontanato per evitare il contatto fisico con il Sig. CRIPPA.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta, con particolare riferimento alle parole utilizzate ed alla funzione ricoperta (r. IV uff.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 14 MARZO 2022**

MONTERVINO FRANCESCO

(TARANTO)

per avere, al 48° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto, dopo il fischio finale del primo tempo di gioco, correva verso l'arbitro e con tono aggressivo e minaccioso gli rivolgeva una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 16 MARZO 2022**

LOGIUDICE PASQUALE

(FIDELIS ANDRIA)

in quanto, al termine della gara, faceva ingresso sul terreno di giuoco dalla tribuna centrale e successivamente raggiungeva il tunnel che conduce agli spogliatoi, mentre era inibito fino al 01.03.2022, come da decisione di cui al C.U. n. 205 del 14.02.2022.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 9, 13, comma 2, 19 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso, r.proc.fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

PARISI ALESSANDRO

(ACR MESSINA)

PESSOTTO VANNI

(PISTOIESE)

MEDICI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANDELLI ANDREA

(GIANA ERMINIO)

1- per avere, al 32°minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti dell'arbitro in quanto, applaudiva ironicamente nei confronti di sua decisione arbitrale in segno di disapprovazione. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione reiterava il suo comportamento e pronunciava al suo indirizzo un epiteto offensivo;

2 - per avere tenuto una condotta non corretta, replicando alle provocazioni del pubblico con gesti plateali.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed, r.c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500 DI AMMENDA

ALBARELLA NICOLA

(LATINA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento ingiurioso ed irriguardoso nei confronti della Squadra Arbitrale in quanto, all'uscita dal terreno di gioco proferiva frasi irrispettose ed offensive nei loro confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUDINI MIRKO

(CAMPOBASSO)

per avere, al 33°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'assistente arbitrale in quanto, dopo essere stato ammonito al 32°minuto del primo tempo, continuava a protestare nei confronti dell'assistente e, mentre si sedeva in panchina, sferrava un pugno alla stessa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

GUIDI RICCARDO

(LUCCHESI)

per avere, all'11°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava reiteratamente nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

GUIDI FEDERICO

(TERAMO)

per avere, all'41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

DI MEGLIO GIOVAN GIUSEPPE

(GROSSETO)

per avere, all'41°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Squadra Arbitrale in quanto proferiva una frase irriguardosa nei loro confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 300 DI AMMENDA

DISDERI ANDREA (VIRTUS ENTELLA)
per avere, al 16° ed al 34° minuto circa, pronunciato un'espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina aggiuntiva.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S ritenuta la continuazione ed applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (panchina aggiuntiva, r. proc. fed.).

AMMENDA € 1000

DE PAOLA LUCIANO (LECCO)
per avere tenuto, al 22° minuto del secondo tempo, mentre si trovava nella propria area tecnica, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Società avversaria, proferendo per due volte al suo indirizzo una frase ad alta voce e con tono minaccioso.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (III INFR)

DI NATALE ANTONIO (CARRARESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

NANNI NICOLA (LUCCHESE)
per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, colpiva con una gomitata al volto un avversario, causandogli abbondante fuoriuscita di sangue e costringendolo ad abbandonare il gioco.
Misura della sanzione in applicazione dell'art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerate le conseguenze dannose provocate all'avversario.

BENEDETTI LEONARDO (IMOLESE)
A) una gara di squalifica effettiva per recidività in ammonizione (V INFR);
B) due gare di squalifica effettiva per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, lo colpiva in tackle all'altezza dei piedi – caviglie con la possibilità di contendergli il pallone ma usando vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 300 DI AMMENDA

CELLI ALESSANDRO

(LATINA)

A) per avere, al 36°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, in quanto, mentre si trovava in panchina e l'arbitro si avvicinava per richiamare un dirigente della sua squadra, proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa;

B) per avere, al 37°minuto del secondo tempo, appena dopo essere stato espulso, pronunciato un'espressione blasfema, tirato un calcio sui seggiolini della panchina e colpito violentemente con un pugno la porta di accesso del tunnel che dagli spogliatoi conduce al campo, sfondando un pannello della stessa.

Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a), e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ALBERTI THOMAS

(LEGNAGO SALUS)

per avere, al 45°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, colpiva sulla schiena con un pugno un avversario, facendolo cadere a terra e senza provocargli conseguenze dannose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

CELEGHIN ENRICO

(RENATE)

per avere, al 36°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco interveniva da tergo e lo colpiva con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PECORINI SIMONE

(PRO SESTO)

per avere, al 34°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario ed impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti.

PALMIERI RICCARDO

(VIRTUS ENTELLA)

per avere, al 34°minuto del secondo tempo, dopo essere stato ammonito, pronunciato per due volte un'espressione blasfema.

Sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FAGGIOLI ALESSANDRO

(ANCONA MATELICA)

DRUDI MIRKO

(PESCARA)

SANTARPIA ANTONIO

(TARANTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMENDA € 1000

TERASCHI MARCO (LATINA)
per avere tenuto, un comportamento non coretto, nei confronti dei sostenitori della Società avversaria, in quanto, a fine gara, nei pressi del tunnel di accesso agli spogliatoi, rivolgeva frasi e gesti offensivi all'indirizzo del pubblico di casa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

GERBAUDO MATTEO (MANTOVA)
MASI ALBERTO (PRO VERCELLI)
CIGARINI LUCA (REGGIANA)
GAVAZZI FABIO (VIS PESARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DI PASQUALE DAVIDE (FOGGIA)
PALAZZOLO NICOLO' (GIANA ERMINIO)
SINIEGA GIACOMO (GROSSETO)
ARENA ALESSANDRO (GUBBIO)
MALACCARI NICOLA (GUBBIO)
LIA DAMIANO BIAGIO (IMOLESE)
OUKHADDA SHADY (MODENA)
MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)
LUCARELLI MATTIA (PRO SESTO)
AURILETTO SIMONE (PRO VERCELLI)
GUGLIELMOTTI DAVIDE (REGGIANA)
BERNARDOTTO GABRIELE (TERAMO)
ROSSETTI MATTEO (TERAMO)
MAHROUS AMIR (VIBONESE)
FERRINI MANUEL (VIS PESARO)
ROSSI MARCO (SEREGNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)

NICCO GIANLUCA (PRO PATRIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

GIORGIONE CARMINE (ALBINOLEFFE)
ESPOSITO ANDREA (LATINA)
ARENA MATTEO (MONOPOLI)
TERZI CLAUDIO (SIENA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RUFFO LUCI DION (TRENTO)
GAROFALO VINCENZO (FOGGIA)
DOUMBIA ABDOU (CARRARESE)

BERGONZI FEDERICO	(FERALPISALO')
LIBERA HERGHELIU DENIS ANDREA	(FERALPISALO')
VAROLI FABIO	(FIORENZUOLA)
FRANCO DOMENICO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
EUSEPI UMBERTO	(JUVE STABIA)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN	(JUVE STABIA)
CORSINELLI FRANCESCO	(LUCCHESE)
LELLA NUNZIO	(OLBIA)
MORETTI LORENZO	(PISTOIESE)
ROSSETTI SIMONE	(RENATE)
MORA CHRISTIAN	(SIENA)
DE MARIA VINCENT	(TARANTO)
FERRARA ANTONIO	(TARANTO)
SARNO VINCENZO	(TRIESTINA)
COPPOLARO MAURO	(VIRTUS ENTELLA)
MARCHI MATTIA	(VIRTUS VERONA)
INVERNIZZI ANDREA	(SEREGNO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

GASPERI MATTEO	(ANCONA MATELICA)
POMPEU DA SILVA RONALDO	(PADOVA)
ARINI MARIANO	(PERGOLETTESE)
VANO MICHELE	(PISTOIESE)
D'AMBROSIO DARIO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DI PAOLANTONIO ALESSANDRO	(FOGGIA)
ENRICI PATRICK	(LECCO)
ILLANES MINUCCI JULIAN	(PESCARA)
BONAVOLONTA' ANGELO	(FIDELIS ANDRIA)
NANNINI COSIMO	(LUCCHESE)
DE LUCA GIUSEPPE	(TRIESTINA)
FUMAGALLI ERMANNO	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

RICCI GIACOMO	(BARI)
CURCIO FELIPE	(PADOVA)
URBINATI GIANLUCA	(FERMANA)
GATTO EMANUELE	(SUDTIROL)
PICCOLI GIANLUCA	(GROSSETO)
GIACOBBE MIRKO	(LEGNAGO SALUS)
NAVA RICCARDO	(PIACENZA)
NEGRO STEFANO	(TRIESTINA)
POLIDORI MATTIA	(VIBONESE)
PALMIERI RICCARDO	(VIRTUS ENTELLA)
DAFFARA MANUEL	(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

TRAINOTTI ANDREA
GRAZIANO GIOVANNI
IDDA RICCARDO
CRETELLA RICCARDO
REDOLFI ALEX
BONDIOLI ANDREA
CELIC MAKS JURAJ
GIORDANO SIMONE
MORDINI DAVIDE
VOLTA MASSIMO

(TRENTO)
(FERMANA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GROSSETO)
(GUBBIO)
(LEGNAGO SALUS)
(ACR MESSINA)
(PIACENZA)
(TERAMO)
(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GALLI LEONARDO
GERARDI FEDERICO
MARINO ANTONIO
BAYEYE BRIAN JEPHTE
SOUNAS DIMITRIOS
PERNA FABIO
CECCARELLI TOMMASO
SANE ADAMA
ANTONELLI FRANCESCO
MONACHELLO GAETANO
RABBI SIMONE
LABRIOLA VALERIO
MALOTTI MANUELE
CATTANEO LUCA
VOLPE MICHELE
KARIC NERMIN
ADOPO NDARY MICHEL

(PRO PATRIA)
(PICERNO)
(CARRARESE)
(CATANZARO)
(CATANZARO)
(GIANA ERMINIO)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(MANTOVA)
(PIACENZA)
(TARANTO)
(TERAMO)
(VIBONESE)
(VIBONESE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIORDANI GIULIO
CAPOFERRI MATTIA
NEPI ALESSIO
CINELLI ANTONIO
VERNA LUCA
MONTERISI ILARIO
DANOVARO FEDERICO
NOBILE TOMMASO EMMANUELE
FRANCOFONTE NICOLÒ
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS
VALENTE NICOLA
RAICEVIC FILIP
CERRETELLI FRANCESCO
FABBRO MICHAEL
OFFREDI DANIEL
BORRA DANIELE
FAEDO CARLO

(AQUILA MONTEVARCHI)
(LECCO)
(LECCO)
(CATANZARO)
(CATANZARO)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENZUOLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GUBBIO)
(JUVENTUS U23)
(PALERMO)
(PIACENZA)
(PRO SESTO)
(SIENA)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (I INFR)

PICCOLI MARCO	(ALBINOLEFFE)
DOMINGO DALMASSO JOAQUIN JAIME	(FOGGIA)
SARACCO UMBERTO	(FIDELIS ANDRIA)
VANDELLI FILIPPO	(FIDELIS ANDRIA)
ZUNNO MARCO	(FIORENZUOLA)
CAFERRI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
PALUMBO MARTIN	(JUVENTUS U23)
MAGNINO LUCA	(MODENA)
MOSTI NICOLA	(MODENA)
MILANI ANDREA	(MONTEROSI TUSCIA)
NICA CONSTANTIN	(PISTOIESE)
MINELLI ALESSANDRO	(PRO VERCELLI)
SINI SIMONE	(RENATE)
LIPANI IACOPO	(VIRTUS ENTELLA)
PRIORE EDOARDO	(VIRTUS VERONA)
UYI SERGIO	(SEREGNO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 1 Marzo 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli